



ISTITUTO COMPrensIVO DI RIVERGARO
Via Roma, 19 – 29029 – RIVERGARO (PC)
Tel. 0523/958671 – Fax 0523/952492
E-mail: pcic81600l@istruzione.it
Sito internet: www.icri-go.gov.it



6. REGOLAMENTO D'ISTITUTO

SEZIONE – Prevenzione e contrasto del

“ BULLISMO E CYBERBULLISMO”

PREMESSA

Con il termine **bullismo** (mobbing in età evolutiva) si indicano gli atti di violenza, di prevaricazione diretta o indiretta, reiterati nel tempo, che vedono il coinvolgimento sempre degli stessi soggetti di cui uno/alcuni sempre in posizione dominante(bulli) e uno/alcuni più deboli e incapaci di difendersi. Tali atti si configurano sempre più come l'espressione della scarsa tolleranza e della non accettazione dell'altro (C. MIUR del apr. del 2015 e successive integrazioni) che generalmente si sviluppano all'insaputa dell'adulto. Con l'evolversi delle nuove tecnologie, l'espansione e diffusione della comunicazione elettronica on-line il bullismo ha assunto le formule subdole e pericolose del **cyberbullismo** : quella forma di bullismo che viene esercitata attraverso i mezzi elettronici (mail, facebook, twitter...e l'uso degli smartphone). Si tratta di forme di aggressione e molestie, spesso accompagnate dall'anonimato, in cui viene a mancare un feedback diretto sugli effetti dell'azione perpetrata, a causa della mancanza di contatto immediato con il destinatario della comunicazione, in quanto la distanza del persecutore rispetto alla vittima rende più difficile la percezione della sua sofferenza.

La vera sicurezza non sta tanto nell'evitare le situazioni potenzialmente problematiche, quanto nell'acquisire gli strumenti necessari per gestirle.

La tutela dei ragazzi che si connettono al web è per la scuola una priorità. Pertanto affinché l'azione di prevenzione possa risultare efficace è importante il coinvolgimento di tutte le figure adulte di riferimento per i ragazzi, ognuna per la propria sfera di competenza.

Bullismo e Cyberbullismo devono essere conosciuti e combattuti da tutti in tutte le forme, così come previsto:

- dagli artt. 3- 33- 34 della Costituzione Italiana;
- dalla Direttiva MIUR n. 16 del 5 febbraio 2007 recante “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo”;
- dalla direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di ‘telefoni cellulari’ e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”;
- dalla direttiva MPI n.104 del novembre 2007 recante “Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all’uso di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali”;
- dalla direttiva MIUR n.1455/06;
- dal D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante “Statuto delle studentesse e degli studenti”;
- dalle linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, MIUR aprile 2015;
- dagli artt.581-582-594-595-610-612-635 del Codice Penale;
- dagli artt. 2043-2047-2048 Codice Civile;
- piano nazionale per l’educazione al rispetto, Linee Guida Nazionali (art.1 C.16 L.107/2015) e Linee di orientamento per le prevenzioni e il contrasto del cyberbullismo nelle scuole (art.4 L. 71/2017);
- dalla L.29 maggio 2017 n.71 concernente: “Disposizioni e tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”.

1. IL DIRIGENTE SCOLASTICO:

- individua attraverso il Collegio dei Docenti un referente del bullismo e cyberbullismo;
- coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo, tutte le componenti della comunità scolastica, particolarmente quelle che operano nell’area dell’informatica, partendo dall’utilizzo sicuro di Internet a scuola;
- prevede all’interno del PTOF corsi di aggiornamento e formazione in materia di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, rivolti al personale docente ed Ata;
- promuove sistematicamente azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo nel territorio in rete con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole, coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti;

- favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo;
- prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole.

2. IL REFERENTE DEL "BULLISMO E CYBERBULLISMO":

- promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyber-bullismo attraverso progetti d'istituto che coinvolgano genitori, studenti e tutto il personale;
- coordina le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste, anche con eventuale affiancamento di genitori e studenti;
- si rivolge a partner esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale, forze di polizia,...per realizzare un progetto di prevenzione;
- cura rapporti di rete fra scuole per eventuali convegni/seminari/corsi e per la giornata mondiale sulla Sicurezza in Internet la "Safer Internet Day".

3. IL COLLEGIO DOCENTI:

- promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la prevenzione del fenomeno.

4. IL CONSIGLIO DI CLASSE:

- pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscono la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile;
- favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie propone progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva.

5. IL DOCENTE:

- intraprende azioni congruenti con l'utenza del proprio ordine di scuola, tenuto conto che l'istruzione ha un ruolo fondamentale sia nell'acquisizione e rispetto delle norme relative alla convivenza civile, sia nella trasmissione dei valori legati ad un uso responsabile di internet;

- valorizza nell'attività didattica modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessione adeguati al livello di età degli alunni.

6. I GENITORI:

- partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione organizzate dalla scuola;
- sono attenti ai comportamenti dei propri figli;
- vigilano sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti;
- conoscono le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal Patto di corresponsabilità, contratto formativo;
- conoscono le sanzioni previste dal presente regolamento d'istituto.

7. GLI ALUNNI:

- sono coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di favorire un miglioramento del clima relazionale ;
- imparano le regole basilari, per rispettare gli altri, facendo attenzione alle comunicazioni (email, sms, mms) che inviano.
- non è loro consentito, durante le attività didattiche o comunque all'interno della scuola, acquisire – mediante telefonini cellulari o altri dispositivi elettronici - immagini, filmati o registrazioni vocali, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente. La divulgazione del materiale acquisto all'interno dell'istituto è utilizzabile solo per fini esclusivamente personali di studio o documentazione, e comunque nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti;
- durante le lezioni o le attività didattiche non possono usare cellulari, giochi elettronici e riproduttori di musica, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente.

8. MANCANZE DISCIPLINARI

Sono da considerarsi tipologie persecutorie qualificate come **Bullismo:**

- la violenza fisica, psicologica, o l'intimidazione del gruppo, specie se reiterata;
- l'intenzione di nuocere;
- L'isolamento della vittima.

Rientrano nel **Cyberbullismo**:

- **Flaming**: Litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare.
- **Harassment**: molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi.
- **Cyberstalking**: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità.
- **Denigrazione**: pubblicazione all'interno di comunità virtuali, quali newgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet,.. di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori.
- **Outing estorto**: registrazione delle confidenze – raccolte all'interno di un ambiente privato – creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico.
- **Impersonificazione**: insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima.
- **Esclusione**: estromissione intenzionale dall'attività on line.
- **Sexting**: invio di messaggi via smartphone ed internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.

9. SANZIONI DISCIPLINARI

L'Istituto considera, come infrazione grave, i comportamenti, accertati, che si configurano come forme di bullismo e cyberbullismo e li sanziona sulla base di quanto previsto nel regolamento d'Istituto.

Gli episodi di bullismo e cyberbullismo saranno sanzionati, privilegiando sanzioni disciplinari di tipo riparativo e di supporto convertibili in attività a favore della comunità scolastica.

La dirigente in caso di constatato episodio contatterà comunque la polizia postale.

La legge n. 71/2017 consente ai minori di chiedere l'oscuramento, la rimozione o il blocco di contenuti, a loro riferiti e diffusi per via telematica, che ritengono essere atti di cyberbullismo. Le richieste di cancellazione dei contenuti vanno inviate al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media dove sono pubblicate le informazioni, le foto, i video, ecc. ritenuti atti di cyberbullismo.


L'istanza può essere inviata direttamente dal minore, se ha più di 14 anni, oppure da chi esercita la responsabilità genitoriale.

Nel caso la richiesta non venga soddisfatta, ci si può rivolgere al Garante per la protezione dei dati personali, che entro 48 ore provvede in merito alla segnalazione.

Per inoltrare le segnalazioni si può utilizzare il modello reso disponibile su

www.garanteprivacy.it/cyberbullismo, inviandolo via e-mail a: cyberbullismo@gpdp.it.

Procedura nei casi che si verificano fenomeni di bullismo o cyberbullismo:



Valutazione	← Genitori
Se il problema è risolto: rimanere attenti	← Dirigente/docenti
Se la situazione continua: proseguire con gli interventi	← alunni

Il presente Regolamento “Bullismo e cyber bullismo “ è stato adottato con parere unanime dal Consiglio d’Istituto del 23-4-2018.